



CORTE DI CASSAZIONE

Prima Presidenza

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 03/01/2023 11:26:37 - 0000074



Ai Presidenti delle Sezioni civili

Al Dirigente e ai Direttori delle cancellerie del settore civile

p.c.

Al Procuratore generale

All'Avvocato generale dello Stato

Alla Presidente del CNF

Al Presidente delle Camere civili

Disciplina delle udienze pubbliche per il settore civile della Corte nel 2023

a seguito del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.

Con comunicazione del 21 dicembre 2022 questa Prima Presidenza ha dato indicazioni in ordine alla disciplina delle udienze civili pubbliche, ricordando che la vigenza della normativa dettata per l'emergenza sanitaria da Covid sarebbe scaduta il 31 dicembre 2022 e che dal 1° gennaio 2023 tutte le udienze civili pubbliche si sarebbero dovute svolgere con trattazione orale.

È però successivamente intervenuto il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, entrato in vigore il giorno successivo, il cui art. 8 ha prorogato la disciplina emergenziale su richiamata sino al 30 giugno 2023.

Sino a quest'ultima data valgono pertanto le disposizioni dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 137 del 2022 convertito nella legge 176 del 2020.

La proroga viene operata "anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149" che contiene la nuova disciplina delle udienze pubbliche. Vale quindi anche per le udienze pubbliche fissate dopo il 1° gennaio 2023.

Il comma 8-bis contiene due previsioni, connesse ed entrambe prorogate sino al 30 giugno 2023.

La prima disposizione sancisce che le udienze pubbliche si svolgono in camera di consiglio "salvo che una delle parti o il Procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Tale richiesta deve essere formulata per iscritto entro il termine di 25 giorni liberi prima della udienza.

È evidente che per una serie di udienze di gennaio l'assolvimento di tale onere è impossibile. Tenuto conto delle norme sui termini, la prima data di udienza pubblica in cui la richiesta è concretamente formulabile è quella di lunedì 30 gennaio 2023. Pertanto, tutte indistintamente le udienze pubbliche fissate per giorni precedenti a tale data dovranno svolgersi con trattazione orale, anche in assenza di una richiesta delle parti o del PG in tal senso.

Ma la proroga riguarda anche la seconda disposizione contenuta nel comma 8-bis, connessa alla cameralizzazione e concernente i termini per il deposito delle conclusioni scritte del PG (quindicesimo giorno precedente l'udienza) e delle memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (quinto giorno antecedente l'udienza). Anche questa disciplina dei termini continuerà ad operare per tutte le udienze che si terranno sino al 30 giugno 2023.

Tutto ciò premesso, nei nuovi decreti di fissazione delle udienze pubbliche da tenersi sino al 30 giugno 2023, dovrà essere inserito un avviso in cui si precisa che l'udienza sarà con trattazione orale solo qualora pervenga entro 25 giorni liberi prima dell'udienza una richiesta in tal senso da una delle parti o dal PG. Per i decreti già emessi il PG e le parti si considereranno informati in forza della pubblicazione di questa direttiva nel sito internet della Corte.

Pietro Curzio, Primo Presidente



Firmato digitalmente da CURZIO
PIETRO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA